

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione

Art. 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori (Abrogato)

[I pubblici ufficiali [c.p. 357] , gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati [c.p. 358, n. 1] , i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità [c.p. 359] , non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni [c.p. 31, 360].

Le pene sono aumentate [c.p. 64] , se il fatto:

1. è commesso per fine politico [c.p. 8] ;
2. ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]